

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio Tributi del
Comune di Maiori
c.so Regina n°71
84010 Maiori (SA)
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____ Codice fiscale _____ tel. _____ e-
mail _____@_____

(da compilare solo per le persone giuridiche)
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro
Ragione sociale _____ p.lva/cod.fiscale _____ tel. _____ e-mail _____@_____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento generale delle entrate del Comune di Maiori, di rateizzare:

Relativi ai seguenti tributi arretrati:

- ☐ ICI/IMU/TASI
☐ TARSU/TARES/TARI
☐ Altro _____

Di importo complessivo pari ad €_in n. _____rate¹ mensili con decorrenza a partire dal _____

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 16 del regolamento generale delle entrate. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di una rata decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Maiori _____

Firma

¹ Il numero massimo è pari a 36 come previsto dall'art. 20 comma 1

ESTRATTO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MAIORI

Art.20

Dilazione del versamento

1. La normativa principale, contenuta nell'art. 1 comma 796 e ss della L. 160/2019 dispone: " omissis...l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- d) oltre euro 6.000,01 trentasei rate mensili;

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. L'art. 800 specifica che, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.”.

2. La rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza documentata (allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi oppure copia dell'ultimo bilancio approvato e/o depositato e/o altra documentazione attestante lo stato di difficoltà) e motivata da parte del contribuente.

3. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 15.000,00 (quindicimila euro) la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria, rilasciata da soggetto abilitato.

Tali garanzie devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
- che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Salerno.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, così come stabiliti dall'art. 15 del presente Regolamento;

5. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad €100,00.